PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti.

Al secondo comma il Ministero e la Commissione propongono:

« Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici uffiziali ed agli agenti della forza pubblica. »

L'onorevole Mosca chiede la soppressione delle parole, *resistenza* e *oltraggio* per le ragioni che ha svolte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Persiste per la *resistenza?*

MOSCA. Non per la *resistenza;* domanderei invece dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, che si aggiunga questa espressione anche nel numero 3, perchè essendo ammessa la resistenza nel numero 2, per corrispondere alla denominazione del reato secondo il Codice toscano, ragion vuole si ripeta anche nelle altre disposizioni di legge a cui ho accennato; io direi « ribellione, ossia resistenza, violenza contro i depositari della pubblica autorità, » come ha detto il ministro per stare nel linguaggio della legge, o gli agenti della forza pubblica.

Questa è maggiore precisione di linguaggio che io credo non incontri ostacolo nemmeno da parte della Commissione.

Di modo che, ridotto l'articolo in questi termini, ciò che formerebbe ancora la sola differenza che esista tra me e l'onorevole ministro e Commissione, si riduce alla parola *oltraggio* che io vorrei escludere da questa disposizione.

Voci a sinistra. Ha ragione!

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione: « contro gli imputati di ribellione o di resistenza, » e poi « contro i depositari... »

MOSCA. Si direbbe: « contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica. »

AURITI. Se si conserva la parola *oltraggio*, bisogna anche mantenere le parole *pubblici ufficiali.* (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca propone che dal secondo comma sia soppressa la parola *oltraggio.*

Metto ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, non è ammesso.)

Metto ai voti il secondo comma, con questa redazione:

« 2° contro gl'imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza contro i depositari della pubblica autorità, o agenti della forza pubblica. »

AURITI. Ma, come ho già fatto osservare, se si mantiene la parola *oltraggio*, bisogna anche mantenere le parole *pubblici ufficiali.*

Se fosse stata soppressa la parola *oltraggio*, le altre corrispondenti avrebbero dovuto cadere con quella.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Auriti di riflettere che la sezione del Codice penale che io ricordava, ha questa intitolazione: *Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità o della forza pubblica*, e che nelle disposizioni contenute in quella sezione, si comprendono anche gli oltraggi contro tutti i pubblici ufficiali.

Credo quindi che si può ammettere come esatta la dizione proposta dall'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. « 2° contro gl'imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza contro i depositari della pubblica autorità o gli agenti della forza pubblica. »

Metto ai voti questo comma.

(La Camera approva.)

Sul numero terzo non c'è nessuno iscritto a parlare contro. Ne do lettura:

« 3° contro gl'imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione d'armi, già condannati per ribellione o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica. »

Però l'onorevole Mosca disse testè che sarebbe forse conveniente d'introdurre una modificazione in correlazione al secondo comma.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io acconsento che vi si inserisca la parola *resistenza.*

MOSCA. *Per ribellione, resistenza o violenza,* ecc. È una conseguenza necessaria della spiegazione data poco prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo comma così modificato.

(La Camera approva.)

« 4° Contro gl'imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere non minore di tre mesi. »

A questo comma l'onorevole Franzi propone un emendamento. Egli vorrebbe che si sopprimessero le parole *con recidiva nel medesimo reato.*

FRANZI. Io ho già espresso ieri alla Camera brevemente le ragioni che mi hanno determinato a proporre che, quando si tratta di ladri, siano recidivi o non recidivi, il giudice debba poter avere la facoltà di rilasciare mandato di cattura, se ciò crede conforme agli interessi della giustizia.

Non ritornerò quindi sulla considerazione che ho già fatto ieri. Mi permetta la Camera di aggiungerne una soltanto.

Si è detto ieri da alcuni oratori che ciò non conviene perchè abbiamo bisogno di fare delle economie, e naturalmente, tra l'enorme quantità di detenuti che abbiamo nelle nostre carceri, ci sono anche molti imputati di quei reati.

Si è pure ieri soggiunto che vi è una mole non